



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 111 del 2011, proposto da:

Electric World S.R.L., rappresentata e difesa dagli avv. Claudio Bigi, Elena Guiducci, con domicilio eletto presso Marco Calandrino in Bologna, via del Cestello N. 16;

contro

Provincia di Modena, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Carullo, con domicilio eletto presso Antonio Carullo in Bologna, Strada Maggiore 47;

per l'annullamento

- della comunicazione della Provincia di Modena, Servizio valutazioni, autorizzazioni e controlli ambientali integrati del 23.12.2010 prot. 115629/8-9-1/38-2 (doc. 1) a firma del dirigente ing. Alberto Pedrazzi;
- della determinazione della Provincia di Modena, Servizio valutazioni, autorizzazioni e controlli ambientali integrati n. 336 del 29.12.10 a firma del dirigente ing. Alberto Pedrazzi;
- della comunicazione della Provincia di Modena, Servizio valutazioni, autorizzazioni e controlli ambientali integrati del 05.01.2011 prot. 8/8-9- 1/38-2 a firma del dirigente ing. Alberto Pedrazzi;
- della comunicazione della Provincia di Modena, Servizio valutazioni, autorizzazioni e controlli ambientali integrati del 10.01.2011 prot. 53 1/8-9-1/38- 2 a firma del dirigente ing. Alberto Pedrazzi;
- di ogni altro atto presupposto connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto.

nonché per la condanna dell'amministrazione al risarcimento dei danni patiti dal ricorrente in ragione dell'illegittimità degli atti impugnati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Modena;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2013 il dott. Ugo Di Benedetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La Provincia di Modena ha indetto una gara per la fornitura e posa in opera di 9 impianti fotovoltaici.

La ricorrente, partecipante alla procedura e sorteggiata per i controlli di cui all'art. 48 del codice dei contratti, non presentava la documentazione richiesta nei termini perentori indicati e veniva esclusa con conseguente segnalazione all'Autorità dei contratti pubblici.

Avverso detti provvedimenti, indicati in epigrafe, ha presentato ricorso al Tar l'interessata deducendone l'illegittimità.

Si è costituita in giudizio l'amministrazione intimata che ha puntualmente contro dedotto alle avverse doglianze e concluso con il rigetto del ricorso.

L'istanza cautelare è stata respinta con ordinanza 146/2011 e la causa è stata trattenuta in decisione all'odierna udienza.

2. Il ricorso è infondato.

L'art 48 del codice dei contratti pubblici dispone che "Le stazioni appaltanti prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate, richiedono ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito."

2.1. Nell'esegesi della disposizione contenuta nell'art. 48, comma 1, d. lgs. n. 163/2006 - corrispondente al pregresso art. 10, comma 1-quater l. n. 109/1994 - è ormai principio consolidato che il termine di dieci giorni, entro il quale l'impresa offerente, sorteggiata a campione per il controllo in ordine al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, è tenuta ad ottemperare alla richiesta della stazione appaltante, ha natura perentoria, (Consiglio di stato, sez. V, 13 dicembre 2010 , n. 8739; C.d.S., Sez. VI, 15 giugno 2009, n. 3804; T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 05 novembre 2010 , n. 1864) poiché, pur non essendo qualificato tale dalla lettera della norma, tale perentorietà sarebbe insita nella automaticità della comminatoria prevista per la sua inosservanza (TAR Bologna, sez. I, 9 febbraio 2012, n. 106; Consiglio di stato, sez. V, 13 dicembre 2010 , n. 8739; C.d.S., Sez. VI, 15 giugno 2009, n. 3804; C.G.A., sez. giurisd., 15 aprile 2009, n. 233; 25 maggio 2009, n. 480).

2.2. Nel caso concreto è pacifico che detto termine non sia stato rispettato.

3. Né sussiste la dedotta incostituzionalità della norma sotto alcuno dei profili indicati dalla ricorrente essendo detto termine previsto proprio dalle ragioni di celerità e certezza che caratterizzano le procedure di aggiudicazione e dalla necessità di chiusura del procedimento nel più breve tempo possibile (T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 05 novembre 2010 , n. 1864; T.A.R. Lombardia Brescia, sez. II, 16 dicembre 2010 , n. 4849 T.A.R. Sicilia Palermo, sez. III, 08 ottobre 2009 , n. 1608; T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 23 luglio 2009 , n. 7493) per assicurare il buon andamento e l'efficienza dell'azione amministrativa, come previsto dalla Costituzione stessa.

Né il termine di dieci giorni può ritenersi eccessivamente breve, rientrando invero nella normale diligenza di ciascuna impresa partecipante l'onere di attivarsi tempestivamente per procurarsi tutti gli opportuni documenti onde poterli esibire per tempo ove, dopo il sorteggio, sopravvenga la richiesta della stazione appaltante (C.d.S. n. 3804/2009 cit., C.d.S., Sez. VI, 18 maggio 2001, n. 2780).

4. Né risulta violato il principio di proporzionalità dell'azione amministrativa in quanto la segnalazione all'Autorità lascia comunque integro il potere di quest'ultima di valutare, nel concreto, il comportamento dell'impresa che del resto, come riferisce la ricorrente nella memoria finale, ha applicato "una pena pecuniaria irrisoria", senza disporre la sospensione dalla partecipazione a gare.

5. Per tali ragioni il ricorso va respinto.

6. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di causa in favore dell'amministrazione intimata che si
liquidano in complessivi euro 3.000 (tre mila), oltre C.P.A. ed I.V.A.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Calvo, Presidente

Alberto Pasi, Consigliere

Ugo Di Benedetto, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/02/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)